

Istituto Comprensivo Statale "A. Crosara"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via G. G. Trissino, 1 – 36073 CORNEDO VICENTINO (VI)

Tel . 0445/951007 – C.M. VIIC82400G

e-mail: viic82400g@istruzione.it - viic82400g@pec.istruzione.it

<http://www.iccrosaracornedo.edu.it>



Protocollo Accoglienza/inclusione alunni stranieri

Questo Protocollo è da intendersi come parte integrante del PTOF 2019/22
Elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del con delibera n. 23/01/20220
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2020con delibera N. 75

Art.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principi e le linee guida del protocollo discendono dalla seguente normativa di riferimento:

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
- Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
- C.M. n.301, 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale
- C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
- C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
- Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) – Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero
- Decreto Legislativo n.286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica”
- L. n. 189, 30 luglio 2002
- C.M. n.24/2006 febbraio “ Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri”
- “La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri” - MIUR-ottobre 2007
- C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
- C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative”
- C.M. 4233/19 febbraio 2014 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” Nota MIUR prot. 7443 del 14/12/2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”
- Nota MIUR del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”. (MIUR, settembre 2015)

Art.2 PREMESSA

L'Istituto Comprensivo “A.Crosara” è da anni interessato dal fenomeno di flussi migratori, attualmente è in diminuzione la presenza di allievi nati all'estero, mentre cresce quella degli alunni nati in Italia da genitori stranieri.

Sulla base della normativa di riferimento, valutata la specifica situazione dell'istituto, si rende necessario stabilire delle prassi comuni all'interno dell'Istituto per far sì che questi alunni siano accolti e valorizzati in un'ottica interculturale.

La scuola ha la responsabilità di proporsi come luogo centrale della costituzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva e orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze.

Il presente Protocollo persegue l'obiettivo di orientare i comportamenti di tutta la comunità scolastica a un più facile inserimento degli alunni stranieri. Il protocollo d'accoglienza racchiude, l'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso cui viene formalizzato il rapporto dell'alunno straniero e della sua famiglia con il nostro Istituto e prevede quattro ambiti di intervento:

- l'area amministrativa,
- l'area comunicativo-relazionale,
- l'area educativo-didattica
- l'area sociale.

Art.2 FINALITÀ

Il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri persegue le seguenti finalità:

- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- creare, all'interno dell'Istituto, un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, costruendo un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell'identità;
- fornire sostegno e supporto agli alunni stranieri nella fase di adattamento e facilitarne l'inserimento;
- facilitare il percorso di orientamento degli alunni stranieri per il proseguimento degli studi nel secondo ciclo e al fine di valorizzare le capacità e le vocazioni reali degli studenti;
- creare una relazione proficua tra l'Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integra

Art.2 AREA AMMINISTRATIVO-BUROCRAICA

1.Procedure per l'iscrizione e documentazione

L'iscrizione di alunni con cittadinanza straniera nelle scuole di ogni ordine e grado avviene nei modi e secondo le stesse condizioni previste per gli alunni italiani; inoltre la normativa di riferimento (DPR 394/99, art.45) prevede che i minori stranieri vengano iscritti, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe immediatamente precedente o successiva, tenuto conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;
- dell'accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- del periodo dell'anno scolastico nel quale viene effettuata l'iscrizione (es. per iscrizioni richieste verso la fine del secondo quadrimestre, è auspicabile evitare situazioni che sfocino inevitabilmente nel cambio classe per ripetenza).

Per rendere più agevole alle famiglie l'iscrizione degli alunni stranieri, viene individuato, tra il personale di segreteria, un collaboratore amministrativo incaricato per garantire continuità e specificità al servizio.

Al primo ingresso della famiglia a scuola, il collaboratore amministrativo:

- Richiede alla famiglia i documenti sanitari, scolastici e fiscali. Vengono richiesti e fotocopiati i documenti di identità dell'alunno e del genitore, il codice fiscale dell'alunno e del genitore, i certificati attestanti le vaccinazioni¹, il permesso di soggiorno, i documenti scolastici pregressi o, in caso di loro assenza, una dichiarazione del genitore sul percorso scolastico dell'alunno. Qualora i documenti risultino nella lingua d'origine si provvederà a chiedere alla

¹L'obbligo vaccinale, come riportato nella Legge 119/2017 (conversione del DL 73/2017) riguarda anche i minori stranieri non accompagnati (minori non aventi cittadinanza italiana che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio italiano, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili).

famiglia una traduzione autenticata dei documenti stessi. Si ricorda che i minori stranieri privi di documentazione, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta vengono comunque iscritti, poiché “la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”²

- Procede all’iscrizione dell’alunno (senza indicazione della classe e della sezione).
- Trasmette al Dirigente Scolastico e al referente per l’accoglienza e l’integrazione tutti i dati raccolti.

Art.3 AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE

1 Prima conoscenza dell’alunno straniero e della sua famiglia

Il Referente per l’Accoglienza e l’Integrazione degli alunni stranieri, in collaborazione con il Dirigente scolastico, predispone, in base all’ordine di scuola coinvolto, una Commissione di accoglienza/valutazione. La Commissione:

- Analizza la documentazione acquisita dalla segreteria, con particolare attenzione nei confronti della situazione scolastica pregressa dell’alunno.
- Si documenta sul sistema scolastico in vigore nel Paese d’origine dell’alunno.
- Effettua, se possibile, un colloquio con la famiglia. Durante il colloquio, che potrebbe prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, anche la presenza di un docente di lingua straniera, la commissione raccoglie tutte le informazioni necessarie su situazione familiare, storia personale e scolastica e situazione linguistica dell’alunno per meglio individuare particolari bisogni e necessità.
- A tal fine si utilizzerà la scheda allegata (All.1: scheda conoscitiva alunno straniero).
- Fa svolgere all’alunno prove di accertamento linguistico e di verifica di competenze afferenti all’area logico-matematica e all’area tecnico-artistica.
- Per necessità comunicative con le famiglie degli alunni stranieri frequentanti l’istituto, di tipo urgente, e nell’impossibilità di prevedere la presenza del mediatore culturale, è possibile ricorrere ad un alunno straniero frequentante l’istituto che abbia comprovate competenze linguistiche.

ART. 4 AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

1. Proposta di assegnazione alla classe

La Commissione:

propone, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti e delle prove di accertamento, la classe di inserimento del nuovo alunno, tenendo presente la normativa in vigore. Il “fattore età” richiede una grande attenzione da parte della commissione, dal momento che l’inserimento dell’alunno in una classe inferiore risulta penalizzante per l’alunno stesso, se disposto solamente facendo riferimento ad una inadeguata padronanza della lingua italiana, poiché gli alunni hanno bisogno di una esposizione all’italiano dei coetanei e a modelli sociali adeguati all’età. L’eventuale slittamento di un anno su una classe immediatamente precedente va ponderato in maniera attenta in relazione ai benefici che potrebbe apportare e dopo aver sentito la famiglia.

Qualora si proponga l’inserimento in una classe immediatamente precedente o successiva rispetto all’età anagrafica, nella prima seduta utile, il Collegio ratifica la decisione, esplicitandone le motivazioni.

- Predispone un incontro con i docenti del team/consiglio di classe per fornire loro tutte le informazioni necessarie riguardanti l’alunno neo-iscritto e per concordare il giorno di

²Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014

ingresso in aula, in modo che la classe sia informata dell'arrivo del nuovo alunno e coinvolta nella sua accoglienza.

- Individua, insieme ai docenti della classe, sulla base delle risorse disponibili, percorsi di facilitazione a livello didattico (uso di materiali facilitanti l'apprendimento, quali materiali visivi, musicali, grafici, mappe per contestualizzare, modalità di semplificazione dei testi).

Il Dirigente Scolastico:

dispone, in collaborazione con lo Staff, la sezione di inserimento, tenendo conto del numero massimo di alunni consentito in rapporto alla capienza dell'aula, del numero massimo di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e del grado di complessità delle classi (presenza di alunni diversamente abili, presenza di alunni BES non certificati, presenza di alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari) e di quanto indicato nella C.M. 2/2010, "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi": (...) *il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio(...)*.

2. Inserimento nella classe

Al fine di creare un buon clima di accoglienza dell'alunno in classe è opportuno che i docenti del team/consiglio di classe:

Informino la classe dell'arrivo del nuovo alunno, creando un clima di positiva attesa. Tale azione si può concretizzare, ad esempio, fornendo agli alunni informazioni sulla nazionalità del nuovo compagno, svolgendo delle attività di ricerca sul suo Paese di origine, individuando uno o più alunni tutor che affiancheranno l'allievo nell'attività di conoscenza della scuola e che lo aiuteranno nel gestire le attività scolastiche (organizzazione del diario, organizzazione dell'orario)

Dedichino del tempo alla preparazione di attività di accoglienza, predisponendo, se possibile, parole di benvenuto nella lingua d'origine. I docenti, nella persona del coordinatore di classe, il primo giorno in cui l'alunno frequenterà la scuola, lo accoglieranno facendogli conoscere gli spazi dell'ambiente scolastico e le loro funzioni, chiarendo gli orari d'entrata e d'uscita e l'organizzazione delle ore di lezione. Se l'alunno è neoarrivato sarà richiesta la presenza di un mediatore culturale; laddove ciò non fosse possibile, i docenti richiederanno la collaborazione di un alunno tutor dalle comprovate abilità linguistiche. La presenza dell'alunno tutor può svolgere anche una funzione di rassicurazione per l'alunno neo arrivato.

Osservino, nei primi due mesi di scuola, i comportamenti dell'alunno e li registrino, rilevando eventuali bisogni specifici di apprendimento. Nella prima fase di inserimento scolastico i docenti dovranno fornire all'alunno gli strumenti linguistici atti a partecipare ad alcune attività comuni alla classe, insegnando l'italiano utile alla socializzazione in generale: l'alunno deve imparare a comunicare con i docenti e con i compagni, apprendendo il lessico della conversazione, imparando a richiamare l'attenzione, a fare domande semplici, a denominare oggetti e azioni, a rispondere a richieste e comandi.

Individuino, insieme ai dipartimenti disciplinari, i nuclei fondanti delle discipline;

Predispongano l'eventuale percorso didattico personalizzato, definendo gli obiettivi trasversali e disciplinari, anche attraverso un adattamento della programmazione di classe.

Ogni docente del team/consiglio di classe, ciascuno per la propria disciplina, individuerà modalità di semplificazione o facilitazione linguistica, in modo da permettere all'alunno di acquisire i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell'italiano.

In caso di alunni di prima immigrazione si possono temporaneamente escludere dal curriculum alcune discipline che presuppongono un'ampia competenza linguistica: durante queste ore l'alunno, compatibilmente con le risorse dell'Istituto/plesso/classe, svolgerà attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Tutti i docenti del team/consiglio di classe saranno responsabili, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano L2.

Art. 5 VALUTAZIONE

1. indicazioni generali

La valutazione degli alunni stranieri va pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di accoglienza e deve avere carattere orientativo e formativo, puntando alla promozione della globalità della persona.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso.

Valutato il livello scolastico e formativo di partenza, sia per gli alunni neo arrivati sia per quelli immigrati da più tempo o nati in Italia con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, ove ritenuto necessario dai docenti dell'equipe pedagogica o del consiglio di classe, viene predisposto un piano di studio personalizzato.

La famiglia va informata sulle scelte dei docenti, necessarie per l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, per l'acquisizione della lingua italiana e per il successo formativo dell'allievo.

2. La normativa

Per ciò che concerne la programmazione disciplinare e la valutazione degli alunni stranieri si mette in rilievo quanto suggerito dalla normativa vigente.

Legge 517/ 1977:

La valutazione è da intendere non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4

Si rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni.

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1, commi 2, 3 e 9

c. 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche [...]

c. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo [...]

c. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

“Linee Guida del MIUR” (C.M. Febbraio 2014)

(...) E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per i curricoli del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013).

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno.

3. Criteri per la valutazione

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare alcuni indicatori comuni:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Inoltre è indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedi finale)
- I docenti della classe, nel caso di:
 - allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
 - allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
 - allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
 - allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considerano che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico” soprattutto nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

In linea di massima possono essere necessari alcuni mesi per l'apprendimento dell'italiano L2 utile alla comunicazione di base e un lungo periodo per l'apprendimento della lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari.

Schema

Valutazione intermedia		
<p>Piano personalizzato (con adattamento in tutte od alcune discipline) possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09) 	<p>Ipotesi a:</p> <p>Non valutato in alcune discipline con motivazione riportata nel documento di valutazione del I quadrimestre:</p> <p><i>“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i></p>	<p>Ipotesi b :</p> <p>Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato.</p> <p>Nel verbale di scrutinio va riportata la seguente dicitura:</p> <p><i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i></p>
Valutazione finale		
<p>Piano personalizzato (con adattamento in tutte o alcune discipline)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indipendentemente dalle lacune presenti, i docenti valutano i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno -Il raggiungimento del livello A1 / A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico. -Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come da P.D.P. 	<p>Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano Personalizzato.</p> <p>L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti</p> <p>Nel verbale di scrutinio va riportata la dicitura: <i>“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i> [*]</p>	
	<p>[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, educazione artistica, educazione fisica, lingua straniera conosciuta ...), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse</p>	